Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 7 agosto 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1966, n. **1391.**

Istituzione degli Istituti tecnici agrari di Nuoro e Palidano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della Istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e programmi di insegnamento degli Istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 vengono istituiti i seguenti Istituti tecnici agrari:

Sardegna:
a) Nuoro - un Istituto tecnico agrario.
Lombardia:
b) Palidano - un Istituto tecnico agrario.

Art. 2.

Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 3.

I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti, sono fissati nella misura indicata nella tabella *C* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul cap. 125/1 del periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1966

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 65. — GRECO

TABELLA *A*

Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Nuoro

Numero dei corsi 1

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidarsi per incarico	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo di insegnare (1)
Personale direttivo ed insegnante			
Preside	1	—	—
Lingua italiana Storia ed Educazione civica - Geografia . . .	1	—	nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia - Educazione civica	1	—	nella III, IV e V classe del corso
Scienze naturali - Patologia vegetale Entomologia agraria e relative esercitazioni	1	—	nelle cinque classi del corso
Matematica e fisica	1	—	nella I, II e III classe del corso
Lingua straniera	—	1	nella I e II classe del corso
Agronomia e coltivazioni (2)	1	—	nella III, IV e V classe del corso ed esercitazioni di azienda agraria nelle classi IV e V del corso stesso
Economia rurale - Estimo rurale ed elementi di diritto agrario Contabilità rurale ed esercitazioni relative a tali materie	1	—	nella III, IV e V classe del corso
Zootecnia ed esercitazioni	—	1	nella III, IV e V classe del corso
Chimica generale inorganica ed organica Chimica agraria, industrie agrarie ed esercitazioni relative	1	—	nella II, III, IV e V classe del corso

Segue TABELLA A

Denominazioni delle cattedre e dei posti	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidarsi per incarico	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo di insegnate
Meccanica agraria - Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Esercitazioni di meccanica agraria e topografia	1	—	nella IV e V classe del corso
Religione	—	1	nelle cinque classi del corso
Disegno	—	1	nella I e II classe del corso
Insegnamenti tecnico-pratici	1	—	Esercitazioni di azienda agraria nelle classi I, II e III nella IV e V come coadiutori del titolare di agronomia e coltivazioni
Personale di segreteria ed ausiliario			
Segretario economo	1	—	—
Applicati di segreteria	2	—	—
Magazzinieri	1	—	—
Bidelli	3	—	—

(1) Le cattedre, quando vengono costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, secondo quanto risulta in questa colonna, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(2) L'insegnante di Agronomia e Coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA B

Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Palidano

Numero dei corsi 1

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidarsi per incarico	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo di insegnare (1)
Personale direttivo ed insegnante			
Preside	1	—	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica - Geografia	1	—	nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia - Educazione civica	1	—	nella III, IV e V classe del corso
Scienze naturali - Patologia vegetale - Entomologia agraria e relative esercitazioni	1	—	nelle cinque classi del corso
Matematica e fisica	1	—	nella I, II e III classe del corso
Lingua straniera	—	1	nella I e II classe del corso
Agronomia e coltivazioni (2)	1	—	nella III, IV e V classe del corso ed esercitazioni di azienda agraria nelle classi IV e V del corso stesso
Economia rurale - Estimo rurale ed elementi di diritto agrario - Contabilità rurale ed esercitazioni relative a tali materie	1	—	nella III, IV e V classe del corso
Zootecnia ed esercitazioni	—	1	nella III, IV e V classe del corso
Chimica generale inorganica ed organica - Chimica agraria, industrie agraric ed esercitazioni relative	1	—	nella II, III, IV e V classe del corso

Segue TABELLA B

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidarsi per incarico	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo di insegnare
Meccanica agraria - Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Esercitazioni di meccanica agraria e topografia	1	—	nella IV e V classe del corso
Religione	—	1	nelle cinque classi del corso
Disegno	—	1	nella I e II classe del corso
Insegnamenti tecnico-pratici	1	—	Esercitazioni di azienda agraria nelle classi I, II e III nella IV e V come coadiutori del titolare di agronomia e coltivazioni

Personale di segreteria ed ausiliario

Segretario economo	1	—	—
Applicati di segreteria	2	—	—
Magazzinieri	1	—	—
Bidelli	3	—	—

(1) Le cattedre, quando vengono costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, secondo quanto risulta in questa colonna, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(2) L'insegnante di Agronomia e Coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA C

Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti di istruzione tecnica statale istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1964

ISTITUTO	Contributo annuo dello Stato
Istituto tecnico agrario di Nuoro	L. 57 150 000
Istituto tecnico agrario di Palidano	L. 57 150 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 27 luglio 1967, n. **631**.

Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Indennità di imbarco e di navigazione*).

Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unità del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennità giornaliere di imbarco e di navigazione:

GRADO E QUALIFICA	Indennità	
	di imbarco	di navigazione
SERVIZIO DI CROCIERA		
Aiutante di battaglia — Maresciallo maggiore — Maresciallo capo:		
Comandante	205	180
Sottordine di coperta	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP .	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi	155	150
Maresciallo ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:		
Comandante	205	180
Sottordine di coperta	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP . .	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi	155	150
Nostromo	140	115
Motoristi e fochisti in sottordine, fochisti, artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi	140	100
Elettricisti, cannonieri, marinai	105	60
Appuntato e finanziere:		
Sottordine di macchina e secondo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	140	150
Nostromo	125	115
Motoristi e fochisti, fochisti artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi . .	120	100
Elettricisti, cannonieri, marinai	90	60
SERVIZIO COSTIERO		
Aiutante di battaglia — Maresciallo maggiore — Maresciallo capo:		
Comandante	170	135
Primo motorista	155	150
Maresciallo ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:		
Comandante	170	135
Sottordine di coperta	140	115
Primo motorista	155	150
Nostromo	140	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi	140	100
Elettricisti e marinai	105	60
Appuntato e finanziere:		
Padrone	160	135
Sottordine di coperta	125	115
Primo motorista	140	150
Nostromo	120	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi	120	100
Elettricisti e marinai	90	60
SERVIZIO LACUALE LAGUNARE O INTERNO PORTUALE		
Aiutante di battaglia — Maresciallo maggiore — Maresciallo capo:		
Padrone	140	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai . .	100	—
Maresciallo ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:		
Padrone	140	—
Sottordine di coperta	125	—
Motorista	155	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai . .	100	—
Appuntato e Finanziere:		
Padrone	125	—
Motorista	140	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai . .	85	—

Art. 2.

Le indennità d'imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità del servizio navale della Guardia di finanza, appartenenti a nuclei navali di manovra e adibite ai servizi di crociera, nelle seguenti misure giornaliere:

QUALIFICA	Grado	Indennità	
		di imbarco	di navigazione
Comandante nucleo navale di manovra	capitano	300	350
Comandante nucleo navale di manovra	tenente	250	300
Altri incarichi	tenente	150	200

Art. 3.

(*Indennità di imbarco*).

L'indennità di imbarco è corrisposta nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando l'unità è in armamento; è ridotta alla metà quando l'unità è in posizione di armamento ridotto e cioè dopo il quin-

dicesimo giorno di permanenza agli ormeggi, alla fonda, sullo scalo o in bacino; cessa dopo il quinto giorno di armamento ridotto.

Non si effettuano riduzioni o sospensioni dell'indennità di imbarco per i periodi di tempo durante i quali l'unità, per lavori o per altri motivi, debba rimanere assente dalla sede normale di assegnazione.

Art. 4.

(*Indennità di navigazione*).

L'indennità di navigazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta per i giorni in cui l'unità esegue servizi di navigazione in specchi di acqua distanti almeno 5 miglia dalle opere murarie più foranee di ciascun porto o sede, per una durata non inferiore ad otto ore consecutive.

Qualora, per lavori o per altri motivi, l'unità debba rimanere assente dalla sede di normale assegnazione sarà ugualmente corrisposta l'indennità di navigazione al personale ammogliato imbarcato, in aggiunta alla indennità di imbarco, per tutto il periodo della permanenza dell'unità fuori della normale sede.

Art. 5.

L'indennità di imbarco non è cumulabile con l'indennità di mare.

Al personale di cui all'articolo 1, l'indennità di mare compete soltanto nei casi di sospensione dell'indennità di imbarco.

Art. 6.

(*Disposizioni finali*).

Sono soppressi i soprassoldi di cui agli articoli 45, 46 e 48 del decreto ministeriale 1° settembre 1925, numero 1838.

E' abrogato il decreto interministeriale 22 aprile 1948, numero 30640.

Art. 7.

All'onere di lire 43 milioni, in ragione d'anno, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. 632.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 90.000.000.000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 45 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 2.

La spesa suddetta sarà utilizzata per la prosecuzione delle opere più urgenti intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio in attuazione del Piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, nonchè per l'esecuzione di nuove opere intese ad assicurare la più urgente sistemazione dei corsi d'acqua e delle difese a mare.

Gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici predispongono i programmi di massima degli interventi da effettuare ai sensi del precedente comma, che vengono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

I progetti relativi alle opere di cui al primo comma sono approvati, senza alcun limite di importo, secondo la rispettiva competenza istituzionale, con decreto del Presidente del Magistrato alle acque o del Presidente del Magistrato per il Po ovvero dei Provveditori regionali alle opere pubbliche.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori medesimi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

E' istituito in Firenze un Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno, con le seguenti attribuzioni:

a) approntare i piani di regolazione del fiume e di tutti i corsi d'acqua del bacino idrografico;

b) dare ai competenti Uffici del Genio civile le direttive da seguire nello studio dei progetti relativi alla suddetta regolazione;

c) esercitare l'alta direzione sull'esecuzione dei lavori e su tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni ed utilizzazioni dell'acqua, nonché la polizia idraulica dell'Arno e di tutti i corsi d'acqua del relativo bacino idrografico.

All'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno è preposto un Ispettore generale del Genio civile.

Per l'espletamento dei compiti indicati al primo comma passano nella competenza del predetto Ispettorato tutte le mansioni riguardanti l'Arno e tutti i corsi di acqua del suo bacino idrografico, attualmente affidate ai vari Uffici del Genio civile competenti per materia e per territorio.

Per l'adempimento dei compiti di cui sopra l'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno si avvarrà della collaborazione dei suddetti Uffici del Genio civile, nonchè dell'Ufficio speciale del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Pisa.

Le mansioni esercitate dagli Uffici del Genio civile per opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle materie di cui all'articolo 7, nei bacini dell'Arno e del Tevere, sono trasferite rispettivamente all'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno e per il Tevere.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il magazzino idraulico di Boretto, istituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 18 luglio 1921 viene soppresso e, in sua sostituzione, viene istituito in Boretto (Reggio Emilia) un cantiere officina, posto a tutti gli effetti alle dirette dipendenze dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Po con sede in Parma.

Il predetto cantiere officina provvede:

a) alla costruzione e riparazione dei mezzi fluviali in genere e draganti in particolare, di proprietà del Ministero dei lavori pubblici;

b) alla manutenzione, l'allestimento e l'armamento dei mezzi suddetti;

c) al servizio di segnalazione della rotta di navigazione lungo le vie navigabili.

Per l'espletamento dei suddetti compiti il cantiere officina di Boretto è ordinato su due sezioni:

1) sezione officina;

2) sezione nautica.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 240, sono estese al Magistrato alle acque per quanto riguarda i servizi di pronto intervento lungo i corsi d'acqua ricadenti nella sua competenza.

Sono convalidati gli atti di pronto intervento disposti dal Magistrato alle acque a decorrere dal 1° settembre 1965 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a trattenere in servizio, per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ingegneri del ruolo del Genio civile e del ruolo aggiunto a tale ruolo, con qualifica non superiore a quella di ispettore generale, che hanno compiuto il 65° anno di età.

Gli ingegneri di cui sopra sono collocati in soprannumero, tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo per ogni impiegato collocato in soprannumero. La loro cessazione dal servizio può essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento.

Gli impiegati trattenuti non possono conseguire promozioni: essi vengono utilizzati in compiti di studio, direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari incarichi connessi con l'attività del Ministero dei lavori pubblici.

Il trattamento economico degli impiegati è quello previsto per la qualifica rivestita ed è computabile ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 7.

Per l'esecuzione di opere idrauliche di bonifica, di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria, previste dai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267 e 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, nonchè dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11, in attuazione del Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 55 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

L'anzidetta somma è ripartita come segue per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968:

a) lire 27 miliardi e 500 milioni per la difesa del suolo dalle acque, la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di bonifica;

b) lire 27 miliardi e 500 milioni per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana di cui al n. 1 dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Le opere di cui al primo comma del presente articolo, nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, sono eseguite per la parte di loro competenza dagli organi delle Regioni stesse. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste assegna alle Regioni suddette una quota parte degli stanziamenti autorizzati con il presente articolo.

Art. 8.

Le somme previste dalla presente legge potranno essere anche utilizzate per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti esecutivi.

La spesa prevista dal presente articolo sarà imputata ai competenti capitoli di bilancio relativi all'esecuzione delle rispettive opere.

Art. 9.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere utilizzati, entro il limite del 10 per cento del rispettivo ammontare, per il ripristino e la manutenzione delle opere rientranti nelle categorie previste dagli articoli 2 e 7 della presente legge.

Art. 10.

I provvedimenti del Ministro per l'agricoltura e le foreste che ordinano, ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la esecuzione coattiva delle

opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche ed irrigue, hanno valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Lo stesso valore hanno i provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o degli Ispettorati agrari che autorizzano gli Enti interessati a fare e mantenere tutte le opere minori, anche comuni a più fondi, che occorrono per dare scolo alle acque, per la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche in nome e per conto dei proprietari, qualora questi non vi provvedano.

Art. 11.

I programmi e relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna dovranno tener conto, a fini di coordinamento, dei programmi e relativi progetti riguardanti, in applicazione della presente legge, la difesa del suolo e la sistematica regolazione dei corsi d'acqua, ai fini della lotta contro le erosioni del suolo e della difesa dei territori contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti.

Art. 12.

L'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e pubblici, riguardanti direttamente o indirettamente i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna, nonchè la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune.

Il Magistrato alle acque ed il Magistrato per il Po, nelle rispettive circoscrizioni territoriali, ove operano anche i Provveditori alle opere pubbliche per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordinamento di cui sopra, d'intesa col Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio.

Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1967, sentita una Commissione parlamentare composta da 5 deputati e da 5 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, le norme, aventi valore di legge, occorrenti per attuare il coordinamento previsto nei precedenti commi, avendo riguardo all'intero bacino idrografico dei corsi d'acqua, con l'osservanza dei seguenti principî e criteri direttivi:

assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate nei precedenti commi:

assicurare l'ordine di priorità degli interventi, anche nella fase esecutiva;

garantire l'impiego più idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto tecnico ed economico;

prevedere le necessarie semplificazioni e modificazioni procedurali;

assicurare la più efficiente vigilanza sull'attuazione delle singole opere di intervento ».

Art. 13.

Il coordinamento delle opere di bonifica montana ed integrale con le altre opere è curato, oltre che dai Comitati tecnici provinciali per la bonifica, anche dal Magistrato alle acque, dal Magistrato per il Po e dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche nell'esercizio delle funzioni istruttorie ed esecutive ad essi attribuite dalle vigenti leggi per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

E' autorizzata la costituzione di una Commissione con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione.

Il presidente ed i membri della Commissione sono nominati con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, per le materie di rispettiva competenza, e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso e tra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della idrogeologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative, economiche, forestali ed agronomiche.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte da funzionari del Ministero dei lavori pubblici nominati dal Ministro e sono coordinate da un membro della Commissione, designato dal Ministro stesso.

Entro il termine stabilito nel decreto di nomina, la Commissione deposita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici la relazione conclusiva, con le proposte che riterrà di formulare.

Per l'assolvimento del proprio compito la Commissione è autorizzata ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterrà necessari ed a valersi dell'opera degli uffici decentrati e periferici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, e quando occorre, su autorizzazione dei due Ministri competenti, di estranei.

Ai professori universitari collocati a riposo che siano chiamati a far parte della Commissione ed ai quali spettino rimborsi di viaggio od indennità di missione si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1958, n. 18. I membri della Commissione che non siano dipendenti dello Stato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione della indennità di missione, ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.

Per il pagamento dei rimborsi e delle indennità, indicati nel precedente comma, e delle altre spese occorrenti per il funzionamento della Commissione, comprese quelle derivanti dall'applicazione del quinto comma, sono autorizzate aperture di credito, entro i limiti

dello stanziamento previsto nell'ultimo comma del presente articolo a favore del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e con l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I compensi al presidente, ai membri ed ai segretari della Commissione sono stabiliti con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Per le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo è stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 300 milioni, in ragione di lire 150 milioni all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 15.

I programmi di massima ed i piani esecutivi delle opere idrauliche, idraulico-agrarie e idraulico-forestali riguardanti il territorio delle Regioni a Statuto speciale, sono predisposti dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con i competenti organi della Regione.

Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche nelle rispettive circoscrizioni territoriali ove operano anche le Regioni a Statuto speciale, e per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 12 d'intesa con le Regioni stesse.

Ai lavori della Commissione, di cui all'articolo 14, sono chiamati a partecipare, in sede di esame dei problemi relativi alle Regioni a Statuto speciale, i rappresentanti delle Regioni medesime designati dal Presidente della Giunta regionale.

Le opere di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere eseguite, nei territori delle Regioni a Statuto speciale, dalle Amministrazioni regionali.

Art. 16.

L'impegno di spesa da assumersi sugli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge potrà anche riferirsi all'esercizio successivo a quello in cui l'impegno stesso viene assunto.

Art. 17.

All'onere di lire 100 miliardi e 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — RESTIVO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **633**.

Estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, alle società esercenti servizi di trasporto aereo, costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il disposto dell'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, confermato dall'articolo 5, comma secondo, della legge 9 gennaio 1956, n. 24, è esteso alle Società di navigazione aerea costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI, esercenti, in forza di concessione accordata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, servizi di trasporto aereo di linea interni e internazionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **634**.

Corresponsione di compensi incentivi al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al proprio perso-

nale compensi incentivi ai fini di produttività aziendale per l'importo di lire 3.200 milioni in relazione allo aumento di produttività aziendale conseguito nel 1966.

I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivi individuali saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione degli stanziamenti nel bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1967 nei capitoli 103 per lire 200 milioni, 106 per lire 18 milioni, 117 per lire 350 milioni, 122 per lire 25 milioni, 128 per lire 20 milioni, 132 per lire 70 milioni, 134 per lire 20 milioni, 193 per lire 45 milioni, 196 per lire 110 milioni, 197 per lire 65 milioni, 202 per lire 55 milioni, 206 per lire 310 milioni, 211 per lire 100 milioni, 213 per lire 15 milioni, 214 per lire 200 milioni, 215 per lire 3 milioni, 241 per lire 10 milioni, 291 per lire 20 milioni, 294 per lire 25 milioni, 349 per lire 15 milioni, 350 per lire 10 milioni, 352 per lire 5 milioni, 426 per lire 5 milioni, 428 per lire 34 milioni, 429 per lire 1 milione, 433 per lire 5 milioni, 434 per lire 86 milioni, 435 per lire 22 milioni, 437 per lire 2 milioni, nonchè per lire 1.354 milioni con le maggiori entrate sul capitolo 142 — proventi del servizio dei conti correnti — dello stato di previsione delle entrate della Amministrazione predetta per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **635.**

Autorizzazione di spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la ricostruzione, a cura del Ministero dei trasporti e della aviazione civile (Ferrovie dello Stato), della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici, in territorio italiano e francese.

La somma indicata nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) in ragione di: 1 miliardo nell'esercizio 1966, 2 miliardi nell'esercizio 1967 e 2 miliardi nell'esercizio 1968.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ferrovie dello Stato) è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 5 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1966 e 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967, si provvede con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **636.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 maggio 1961, numero 465, concernente le competenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'assegno di operosità previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni, è corrisposto nel mese di luglio di ogni anno con riferimento al precedente periodo 1° luglio-30 giugno.

L'assegno di operosità è esteso al personale dei nuclei di polizia postelegrafonica sulla base dell'equiparazione stabilita dalla tabella *D*) allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Nel primo anno di attuazione della presente legge l'assegno di operosità di cui ai precedenti commi è

attribuito in relazione al periodo 1° gennaio-30 giugno, e in ogni caso in misura non superiore alla metà di quella massima prevista dalle disposizioni richiamate nel primo comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. **637**.

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo Magazzini generali di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 settembre 1931, n. 1213, con cui fu riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo Magazzini generali di Padova, con sede in Padova, e ne fu approvato lo statuto;

Vista la deliberazione adottata in data 30 giugno 1966 dall'assemblea dei fondatori e degli aderenti all'Ente predetto, concernente la modifica degli articoli 8 e 10 dello statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo Magazzini generali di Padova, con sede in Padova, approvato con regio decreto 4 settembre 1931, n. 1213, è modificato come appresso.

Gli articoli 8 e 10 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 8. — I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 10. — La rinnovazione del Consiglio ha luogo alla fine del quarto anno di gestione. In caso di morte, rinuncia o decadenza di singoli membri si provvede alla loro sostituzione ed i nuovi eletti restano in carica quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1967

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 81. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **638**.

Ulteriore proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la cui efficacia venne prorogata con successivi decreti 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni con effetto dal 16 gennaio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 82. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **639**.

Ripartizione di altri due posti di assistente di ruolo, riservati per concorso agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1967, registro n. 211, foglio n. 44, con il quale, in esecuzione del combinato disposto degli articoli 14 e 15 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono stati ripartiti, tra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, milleseicentotrentasei posti di assistente di ruolo destinati ai concorsi riservati agli assistenti straordinari, ai sensi dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16;

Visto il telegramma con il quale il rettore della Università di Bari ha fatto presente la necessità di procedere all'assegnazione di altri due posti di assistente di ruolo, pure da conferirsi a mezzo di concorso riservato, in relazione alla presenza in servizio, presso la Facoltà di agraria del predetto Ateneo, degli assistenti straordinari dottori Giacinto Lorusso e Maria Cocozza, presso la cattedra di Agronomia generale e coltivazioni erbacee

della predetta Facoltà, in possesso, rispettivamente, di una anzianità di servizio, al 31 ottobre 1966, di anni 5, mesi 10 e giorni 15 nonchè di anni 5, mesi 3 e giorni 15;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

In aggiunta ai milleseicentotrentasei posti di assistente di ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, citato nelle premesse del presente decreto, sono ripartiti, come segue, altri due posti di assistente di ruolo, pure da conferirsi a mezzo di concorso riservato:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria

cattedra di Agronomia generale e coltivazioni erbacee posti n. 1:

Lorusso Giacinto, anni 5, mesi 11, giorni 15;

cattedra di Agronomia generale e coltivazioni erbacee posti n. 1:

Cocozza Maria, anni 5, mesi 3, giorni 15.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 79. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 640.

Assegnazione di uno dei nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1967-68, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e, cioè, in numero di otto) per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di dieci), per l'assegnazione alle Facoltà e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le Facoltà e Scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, che all'art. 1 ha ripartito fra le Facoltà e Scuole ottantasette posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti per lo anno accademico 1967-68 dall'art. 1 della citata legge n. 62;

Veduto, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 372, con il quale si faceva riserva di ripartire, con successivo provvedimento, i rimanenti sessantatre posti di professore universitario di ruolo;

Veduta la motivata richiesta della Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, formulata con riferimento ai singoli corsi di laurea e corredata dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dall'anno accademico 1967-68 viene assegnato alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma un posto di professore universitario di ruolo dei sessantatre non ripartiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 372.

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 saranno assegnati con successivo provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 80. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1963.

Cattedre, classi ed orari degli istituti tecnici agrari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956, n. 967, relativo al riordinamento degli istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, con il quale sono stati approvati gli orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1963, n. 1759, con cui vengono sostituiti gli orari ed i programmi di insegnamento negli istituti tecnici agrari ad ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia;

Decreta:

Le catteare per le varie materie e gruppi di materie degli Istituti tecnici agrari, le classi nelle quali il titolare è tenuto ad insegnare, gli obblighi di orari settimanali che ne derivano sono quelli stabiliti nelle tabelle I e II annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1963

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1967
Registro n. 55 *Pubblica istruzione, foglio n.* 214

TABELLA I

Istituti tecnici agrari

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnamento	Obbligo d'orario (1)
Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	Nella I e II classe di un corso	ore 18
Lettere italiane, storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe di un corso	ore 15
Scienze naturali, patologia vegetale entomologia agraria e relative esercitazioni	Nelle cinque classi di un corso	ore 17
Matematica e fisica	Nella I, II e III classe di un corso	ore 17
Agronomia e celtivazioni (2)	Nella III, IV e V classe di un corso ed esercitazioni di azienda nella IV e V classe dello stesso corso	ore 15
Economia rurale, estimo rurale ed elementi di diritto agrario, contabilità rurale ed esercitazioni relative a tali materie	Nella III, IV e V classe di un corso	ore 16
Chimica generale inorganica ed organica chimica agraria, industrie agrarie ed esercitazioni relative	Nella II, III, IV e V classe di un corso	ore 17
Meccanica agraria, elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, esercitazioni di meccanica agraria e topografia	Nella IV e V classe di un corso	ore 17
Zootecnia ed esercitazioni	Nella III, IV e V classe di due corsi	ore 18

(1) Le cattedre, quando vengono costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, secondo quanto risulta in questa colonna, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(2) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA II

Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura e l'enologia

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra (1)	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnamento	Obbligo d'orario (2)
Chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica ed esercitazioni relative	Nella IV, V e VI classe del corso specializzato	ore 16
Meccanica agraria ed enologica, elementi di costruzioni rurali ed enotecniche e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, esercitazioni di meccanica agraria ed enologica e di topografia	Nella IV, V e VI classe del corso specializzato	ore 21
Viticoltura ed enologia, commercio e legislazione viticolo-enologica ed esercitazioni	Nella IV, V e VI classe del corso specializzato	ore 19

(1) Per le materie non riportate nel presente prospetto si vedano quelle relative al corso normale. (Tabella I).

(2) Le cattedre, quando vengono costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, secondo quanto risulta in questa colonna, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8247)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Sostituzione di un componente il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 20 luglio 1965, concernente la nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale per il commercio estero n. 5835 dell'11 aprile 1967, con la quale si comunica che a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Lamberto Guidotti è stato designato a rappresentare il personale dell'Istituto stesso in seno al Consiglio generale il dott. Vincenzo Rustichelli;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Rustichelli, direttore di sezione, è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale rappresentante del personale dell'Istituto stesso, in sostituzione del dott. Lamberto Guidotti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1967
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 151

(7902)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1967, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio 1967 al 31 dicembre 1967, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di agosto 1967 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centosettantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 30 agosto 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967.

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1967
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 63

(8591)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1967.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959, 20 giugno 1960, 15 marzo 1961, 13 marzo 1964 e 5 dicembre 1966;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1963, con il quale il dott. ing. Imbriani Longo venne confermato presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro;

Considerato che il dott. ing. Imbriani Longo ha presentato le sue dimissioni dalla carica anzidetta;

Decreta:

Il prof. Antigono Donati è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, per la durata prevista dallo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

(8590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1967, registro n. 55 Pubblica istruzione foglio n. 370, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto da Padre Francesco Savarese, superiore generale del Sacro Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola e legale rappresentante della Provincia Religiosa di Santa Maria della Stella, avverso il decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dal medesimo avverso il provvedimento con cui il soprintendente ai monumenti della Campania ha autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la costruzione di un albergo di proprietà del sig. Guerra Alberto nel comune di Massalubrense.

(8192)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1967, registro n. 110 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 220, su conforme parere del 16 marzo 1967 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto il ricorso straordinario in data 5 giugno 1963 della Soc. Azionaria Esercizi Riuniti S.A.E.R. avverso la deliberazione della Giunta municipale di Perugia, n. 1702 del 26 ottobre 1962, con la quale la Soc. Autoservizi Canestrelli veniva autorizzata a ripristinare la diramazione fino alla Pallotta dell'autolinea urbana Perugia centro, via dei Filosofi, Fontivegge.

(8326)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentadue società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1967, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « S. Corrado », con sede in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 11 giugno 1963, repertorio 20775;

2) Società cooperativa edilizia « Baia », con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo in data 27 maggio 1964, repertorio 1780;

3) Società cooperativa edilizia « Fra Lavoratori COEDILMIDIA », con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 8 gennaio 1964, repertorio 52960;

4) Società cooperativa edilizia « SPES », con sede in Bari, costituita per rogito Carbone in data 14 marzo 1961, repertorio 21130;

5) Società cooperativa di produzione e lavoro guardie notturne « La Vigilante », con sede in Triggiano (Bari), costituita per rogito Fiandaca in data 30 dicembre 1963, repertorio 40065;

6) Società cooperativa edilizia « S. Giorgio », con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 12 marzo 1959, repertorio 11764;

7) Società cooperativa Edilizia Dipendenti Consorzio Agrario SO.CE.DI.CA., con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 27 febbraio 1957, repertorio 4963;

8) Società cooperativa « S. Cristina » tra agricoltori coltivatori diretti, con sede in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito D'Ettore in data 21 settembre 1950, repertorio 4626;

9) Società cooperativa « Famiglia e Lavoro », con sede in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito D'Ettore in data 21 settembre 1950, repertorio 4625;

10) Società cooperativa « La Molisana », con sede in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito D'Ettore in data 22 aprile 1951, repertorio 5835;

11) Società cooperativa edilizia « Società dell'Annunziata », con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 8 febbraio 1965, repertorio 34839;

12) Società cooperativa edilizia « Giacomo Leopardi », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 2 febbraio 1957;

13) Società cooperativa Essiccatoio cooperativo bozzoli per il comune di Acri, con sede in Acri (Cosenza), costituita per rogito Zanfini in data 15 giugno 1929, repertorio 1011;

14) Società cooperativa agricola di lavoro « La Riscossa », con sede in Mandatoriccio (Cosenza), costituita per rogito La bonia in data 21 settembre 1951, repertorio 1462;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia Labor », con sede in S. Donato di Ninea (Cosenza), costituita per rogito Capalbi in data 6 agosto 1953, repertorio 66;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro di Tortora, con sede in Tortora (Cosenza), costituita per rogito Lomonaco in data 17 aprile 1958, repertorio 7195;

17) Società cooperativa agricola « Madonna del Grappa », con sede in Latina, costituita per rogito Checchi in data 24 gennaio 1957, repertorio 8478;

18) Società cooperativa agricola « Piana di Fondi e Monte S. Biagio », con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito di Macco in data 6 maggio 1959, repertorio 12818;

19) Società cooperativa edilizia « Medaglia d'oro Maggiore Salomone - tra i dipendenti e consulenti della Società per azioni AERFER », con sede in Napoli, costituita per rogito Fiordaliso in data 24 settembre 1950, repertorio 9693;

20) Società cooperativa edilizia « S. Giuseppe », con sede in Napoli, costituita per rogito Dinacci in data 22 marzo 1961, repertorio 66345;

21) Società cooperativa di lavoro « Il Taxi », con sede in Napoli, costituita per rogito Canfora in data 30 settembre 1961, repertorio 12999;

22) Società cooperativa « Gruppo Esportatori Ortofrutticoli G.E.O. », con sede in Napoli, costituita per rogito Avigliano in data 6 luglio 1955, repertorio 2223;

23) Società cooperativa edilizia « Justitia », con sede in Napoli, costituita per rogito Carbone in data 13 aprile 1955, repertorio 67987;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Bomboniera », con sede in Napoli, costituita per rogito Transo in data 14 settembre 1957, repertorio 8341;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro « Robur », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 23 gennaio 1948, repertorio 1319;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattenti », con sede in Napoli, costituita per rogito Casale in data 21 marzo 1948, repertorio 2108;

27) Società cooperativa « Cooperativa Aziendale « La Proletaria », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Schettino in data 11 marzo 1944, repertorio 4547;

28) Società cooperativa « Cooperativa Armamento Ferroviario », con sedei n Salerno, costituita per rogito Spirito in data 28 agosto 1955, repertorio 15977;

29) Società cooperativa edilizia « Elettra », con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 2 luglio 1963, repertorio 35821;

30) Società cooperativa edilizia « S. Donato », con sede in Acerno (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 25 febbraio 1963, repertorio 34555;

31) Società cooperativa di produzione e lavoro « Aulettese », con sede in Auletta (Salerno), costituita per rogito Sarno in data 1° aprile 1961, repertorio 12903;

32) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Tanagrina », con sede in S. Pietro al Tanagro (Salerno), costituita per rogito Sarno in data 8 dicembre 1963, repertorio 16890.

(8302)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calceranica al Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Calceranica al Lago (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8452)

Autorizzazione al comune di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Ameglia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8453)

Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di San Vito al Tagliamento (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.367.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8454)

Autorizzazione al comune di Pomarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Pomarolo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.092.562 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8455)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.496.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8450)

Autorizzazione al comune di Teti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Teti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.727.863, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8451)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.326.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8456)

Autorizzazione al comune di Villaverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Villaverde (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8457)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.116.210 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8458)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Pedaso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.025.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8459)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Offida (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.596.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8460)

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Montottone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.535.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8461)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.660.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8462)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Montemarciano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.876.595 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8463)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Camerano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.981.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8464)

Autorizzazione al comune di Tramonti di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Tramonti di Sotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.790.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8465)

Autorizzazione al comune di Ascea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Ascea (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.159.023, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8466)

Autorizzazione al comune di San Damiano al Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di San Damiano al Colle (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.416.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8467)

Autorizzazione al comune di Rognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Rognano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.188.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8468)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.798.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8469)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Fossombrone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.934.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8470)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.278.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8471)

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Granze (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.759.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8472)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Montaldeo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.245.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislàtivo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8473)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.627.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n 51.

(8474)

Autorizzazione al comune di Baiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Baiano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 941.380 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8475)

Autorizzazione al comune di San Sossio Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di San Sossio Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 481.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8476)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Casteldidone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 612.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8477)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Brione (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.210.235, per la copertura del disivanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8478)

Autorizzazione al comune di Gerre de' Caprioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Gerre de' Caprioli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.375.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8479)

Autorizzazione al comune di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Ripalta Guerina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8480)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.971.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8481)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Bosnasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.394.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8482)

Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Maccastorna (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.651.186, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8483)

Autorizzazione al comune di Costa de' Nobili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Costa de' Nobili (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.721.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8484)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1967 valevole per il 2° semestre 1967

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	104,50	102,00	94,05	91,80
2	Redimibile 3,50% 1934	100,60	98,85	90,54	88,97
3	» 3,50% (Ricostruzione)	87,45	85,70	78,71	77,13
4	» 5% (Ricostruzione)	97,30	94,80	87,57	85,32
5	» 5% (Riforma Fondiaria)	96,90	94,40	87,21	84,96
6	» 5% (Prestito Nazionale Trieste)	96,70	94,20	87,03	84,78
7	» 5% (Beni Esteri 1954-1979)	96,60	94,10	86,94	84,69
8	Certificati di Credito del Tesoro 5% 1976	101,20	98,70	91,08	88,83
9	Buoni del Tesoro Novennali 5% scadenza 1° gennaio 1968	102,55	100,05	92,30	90,05
10	» » » 5% » 1° aprile 1969	102,55	100,05	92,30	90,05
11	» » » 5% » 1° gennaio 1970	102,70	100,20	92,43	90,18
12	» » » 5% » 1° gennaio 1971	102,65	100,15	92,39	90,14
13	» » » 5% » 1° aprile 1973	102,60	100,10	92,34	90,09
14	» » » 5% » 1° aprile 1974	102,55	100,05	92,30	90,05
15	» » » 5% » 1° aprile 1975	102,55	100,05	92,30	90,05
16	» » » 5% » 1° ottobre 1975	102,50	100,00	92,25	90,00
	Titoli garantiti dallo Stato				
17	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3%	53,50	52,00	48,15	46,80
18	Prestito Unificato Città di Napoli 5%	67,50	65,00	60,75	58,50
19	I.R.I. SIDER 5,50% (1953-1973)	100,55	97,80	90,50	88,02
20	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4% - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
21	» » » Regione Tridentina 4% Conversione	98,00	96,00	88,20	86,40
22	Credito Fondiario Banco di Napoli 4% - Conversione	97,40	95,40	87,66	85,86
23	Cassa di Risparmio di Bologna 4% Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
24	Monte dei Paschi di Siena 4% Conversione	99,50	97,50	89,55	87,75
25	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 4% Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
26	Banca Nazionale del Lavoro 4% Conversione	95,85	93,85	86,27	84,47
27	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4% Conversione	86,25	84,25	77,63	75,83
28	» » » » » 5% S.S. 1958/88 E.	93,40	90,90	84,06	81,81
29	» » » » » 5% S.S. Olivicoltura	95,80	93,30	86,22	83,97
30	E.N.E.L. 6% (1965-1985)	100,30	97,30	90,27	87,57
31	E.N.E.L. 6% (1966-1986) 1ª emissione	100,75	97,75	90,68	87,98
32	E.N.E.L. 6% (1966-1986) 2ª emissione	100,80	97,80	92,72	88,02
33	E.N.E.L. 6% (1967-1987)	101,65	98,65	91,49	88,79
34	E.N.E.L. Europa 6% (1965-1980)	100,65	97,65	90,59	87,89
35	Consorzio di Credito OO.PP. 6% s.s. «A» (1966-1985)	99,95	96,95	89,96	87,26
36	» » OO.PP. 6% s.s. «B» 1ª emissione	100,10	97,10	90,09	87,39
37	» » OO.PP. 6% s.s. «B» 2ª emissione (1967-1996)	99,70	96,70	89,73	87,03
38	» » OO.PP. 6% s.s. «C» (1966-1995)	99,65	96,65	89,69	86,99
39	» » OO.PP. 6% s.s. «C» 2ª emissione (1967-1996)	99,40	96,40	89,46	86,76
40	E.N.I. 6% (1965-1980) 2ª serie	99,90	96,90	89,91	87,21
41	I.M.I. 6% Fin. Medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	99,50	96,50	89,55	86,85
	Obbligazioni bancarie internazionali				
42	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5%	91,75	89,25	82,58	80,33
43	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5% (1962-1977)	93,55	91,05	84,20	81,95
44	B.E.I. » » » » 6% (1965-1985)	99,95	96,95	89,96	87,26
45	B.E.I. » » » » 6% (1966-1986)	100,20	97,20	90,18	87,48

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1967 valevole per il 2° semestre 1967**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini della accettazione in cauzione				
46	Consorzio di Credito OO.PP 5 % (1955/64 - 62/93)	91,20	88,70	82,08	79,83
47	» » » 5,50 % Serie spec. Ric. Ed. (1948-1968) . .	100,65	97,90	90,59	88,11
48	» » » 6 % » trentennale	100,05	97,05	90,05	87,35
49	» » » 5,50 % » trentennale	95,20	92,45	85,68	83,21
50	» » » 5 % Case agr s.s. (1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
51	» » » 6 % » » s.s. I emiss. (1964-1984)	99,40	96,40	89,46	86,76
52	» » » 6 % » » s.s. II » (1965-1985)	99,50	96,50	89,55	86,85
53	» » » 6 % » » s.s. III » (1966-1986) .	99,50	96,50	89,55	86,85
54	» » » 6 % Dotazione I emiss. (1966-1985) . . .	99,75	96,75	89,78	87,08
55	» » » 6 % » II emiss. (1966-1986) . .	99,50	96,50	89,55	86,85
56	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966 1986) . .	99,10	96,10	89,19	86,49
57	» » » 6 % » » s.s II » (1967-1987) . .	99,00	96,00	89,10	86,40
58	» » » 6 % A.N.A.S s.s (1966-1996)	99,20	96,20	89,28	86,58
59	» » » 5 % Città di Roma (I emiss.) . . .	96,55	94,05	86,90	84,65
60	» » » 5 % » di Milano (I ») . . .	86,50	84,00	77,85	75,60
61	» » » 5 % » » (II ») . . .	91,30	88,80	82,17	79,92
62	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS. (IV emiss.) .	96,75	94,25	87,08	84,83
63	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952) . . .	99,00	96,25	89,10	86,63
64	» » » 5,50 % » (» » 1953)	98,65	95,90	88,79	86,31
65	» » » 5,50 % » (» » 1955)	97,80	95,05	88,02	85,55
66	» » » 5,50 % » (» » 1959)	97,00	94,25	87,30	84,83
67	» » » 5 % » (» » 1960)	92,85	90,35	83,57	81,32
68	» » » 5 % » (» » 1961) . . .	92,40	89,90	83,16	80,91
69	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	101,00	98,00	90,90	88,20
70	» » » 6 % » (» » 1965) II »	99,35	96,35	89,42	86,72
71	» » » 6 % » (» » 1966)	99,25	96,25	89,33	86,63
72	» » » 6 % » (» » 1966) II emiss.	99,35	96,35	89,42	86,72
73	» » » 6 % » (» » 1967) . .	99,00	96,00	89,10	86,40
74	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1961-81 I emissione)	92,00	89,50	82,80	80,55
75	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1962-82 II emissione)	93,80	91,30	84,42	82,17
76	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1963-83 III emissione)	94,25	91,75	84,83	82,58
77	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1964-84 I emissione s.s.)	99,60	96,60	89,64	86,94
78	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-85 II emissione s.s)	99,40	96,40	89,46	86,76
79	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-85 III emissione s.s)	99,55	96,55	89,60	86,90
80	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1966-85 IV emissione s.s.)	99,50	96,50	89,55	86,85
81	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-86 V emissione s.s.)	99,20	96,20	89,28	86,58
82	I.R.I. 6 % (1954-1969)	102,80	99,80	92,52	89,82
83	» 6 % (1955-56-57) ventennale	101,05	98,05	90,95	88,25
84	» 6 % (1956-1974)	102,45	99,45	92,21	89,51
85	» 6 % (1957-1975)	102,70	99,70	92,43	89,73
86	» 6 % (1958-1974)	102,40	99,40	92,16	89,46
87	» 6 % (1958-1978)	101,75	98,75	91,58	88,88
88	» 5,50 % (1959-1979)	95,95	93,20	86,36	83,88
89	» 5,50 % (1960-1980)	95,80	93,05	86,22	83,75
90	» 5,50 % (1961-1986)	95,30	92,55	85,77	83,30
91	» 5,50 % (1963-1893)	95,20	92,45	85,68	83,21
92	» 6 % (1964-1982)	100,75	97,75	90,68	87,98
93	» 6 % (1965-1983)	100,60	97,60	90,54	87,84

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1967 valevole per il 2° semestre 1967**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
94	I.R.I. 6% STET (1958-1970) optate	102,95	99,95	92,66	89,96
95	» 5,50% Elettricità (1957-1977)	110,05	107,30	99,05	96,57
96	» 5,50% » (1957-1977) optate	97,05	94,30	87,35	84,87
97	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% Petrolio (1958-1978) s.s.	100,45	97,45	90,41	87,71
98	» (» » ») 6% » (1956-1971)	102,30	99,30	92,07	89,37
99	» (» » ») 6% » (1957-1972)	101,90	98,90	91,71	89,01
100	» (» » ») 6% » (1958-1973)	101,60	98,60	91,44	88,74
101	» (» » ») 6% (1964-1979)	104,10	101,10	93,69	90,99
102	» (» » ») 6% (1966-1981)	99,55	96,55	89,60	86,90
103	» (» » ») 5,50% GELA (1960)	95,45	92,70	85,91	83,43
104	» (» » ») SUD 6% (1959-1976)	100,85	97,85	90,77	88,07
105	» (» » ») » 5,50% (1960-1977)	96,50	93,75	86,85	84,38
106	» (» » ») » 5,50% (1961-1978)	95,75	93,00	86,18	83,70
107	» (» » ») » 5,50% (1961-1980) IV serie	95,20	92,45	85,68	83,21
108	» (» » ») » 5,50% (1962-1981) V serie	95,25	92,50	85,73	83,25
109	» (» » ») » 5,50% (1962-1981) VI serie	95,00	92,25	85,50	83,03
110	» (» » ») » 5,50% (1963-1978) VII serie	95,60	92,85	86,04	83,57
111	» (» » ») » 5,50% (1963-1978) VIII serie	95,90	93,15	86,31	83,84
112	» (» » ») » 6% (1964-1979) IX serie	100,25	97,25	90,23	87,53
113	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988)	94,30	91,55	84,87	82,40
114	» (» ») 6% (1965-1985)	100,60	97,60	90,54	87,84
115	» ( ) ») 6% (1967-1987)	100,75	97,75	90,68	87,98
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
116	ISVEIMER 6% (1958-1968) II emissione	102,90	99,90	92,61	89,91
117	» 5,50% (1961-1975) III »	96,35	93,60	86,72	84,24
118	» 5,50% (1962-1976) IV »	95,80	93,05	86,22	83,75
119	» 5,50% (1962-1977) V »	94,95	92,20	85,46	82,98
120	» 5,50% (1962-1977) VI »	94,65	91,90	85,19	82,71
121	» 5,50% (1963-1978) VII »	94,10	91,35	84,69	82,22
122	» 5,50% (1963-1978) VIII »	94,10	91,35	84,69	82,22
123	» 6% (1964-1979) IX »	98,85	95,85	88,97	86,27
124	» 6% (1964-1979) X »	98,85	95,85	88,97	86,27
125	» 6% (1965-1980) XI »	98,85	95,85	88,97	86,27
126	» 6% (1966-1981) XII »	98,95	95,95	89,06	86,36
127	» 6% (1967-1982) XIII »	99,00	96,00	89,10	86,40
128	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50%	92,70	90,95	83,43	81,86
129	» » » » 4%	91,00	89,00	81,90	80,10
130	» » » » 4,75%	103,62	101,25	93,26	91,13
131	» » » » 5% serie ord.	91,20	88,70	82,08	79,83
132	» » » » 5% IX serie	102,10	99,60	91,89	89,64
133	» » » » 5% XI serie	101,20	98,70	91,08	88,83
134	» » » » 5% XIII serie	101,45	98,95	91,31	89,06
135	» » » » 5% XIV serie	102,20	99,70	91,98	89,73
136	» » » » 5% XVI serie	101,50	99,00	91,35	89,10
137	» » » » 5% XIX serie	92,80	90,30	83,52	81,27
138	» » » » 5% XX serie	101,60	99,10	91,44	89,19
139	» » » » 5% XXI serie	100,85	98,35	90,77	88,52
140	» » » » 5% XXII serie	101,30	98,80	91,17	88,92
141	» » » » 5% XXIII serie	101,50	99,00	91,35	89,10
142	» » » » 5% XXV serie	101,20	98,70	91,08	88,83
143	» » » » 5% XXVI serie	101,30	98,80	91,17	88,92
144	» » » » 5% XXVIII serie	101,20	98,70	91,08	88,83
145	» » » » 5% XXX serie	95,35	92,85	85,82	83,57
146	Istituto Credito Fondiario Venezie 4%	88,55	86,55	79,70	77,90
147	» » » » 5%	97,50	95,00	87,75	85,50

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1967 valevole per il 2° semestre 1967**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
148	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 5% dalla I alla IX emiss.	97,50	95,00	87,75	85,50
149	» » » » » 5,50% I s.s 1992	99,50	96,75	89,55	87,08
150	» » » » » 5,50% I emissione 1982 . . .	100,25	97,50	90,23	87,75
151	» » » » » 5,50% II » 1998 . . .	99,25	96,50	89,33	86,85
152	» » » » » 5,50% III e V emiss s.o 1984	99,75	97,00	89,78	87,30
153	» » » » » 5,50% IV e VI » s.o 1992	99,75	97,00	89,78	87,30
154	» » » » » 5,50% VII emissione s.o. 1999	99,25	96,50	89,33	86,85
155	» » » » » 6% I s.s. 1990	104,50	101,50	94,05	91,35
156	» » » » » 6% VIII s.s 1968 . . .	105,80	102,80	95,22	92,52
157	» » » » » 6% IV s.s. 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
158	» » » » » 6% II-III-XVIII XX XXIV-XXV XXIX - XXXII s.o. 1981	103,75	100,75	93,38	90,68
159	» » » » » 6% IX - XI XIV - XV s.o. 1972	103,25	100,25	92,93	90,23
160	» » » » » 6% XXI - XXVII - XXVIII XXXI - XXXIII s. o. 1991	104,50	101,50	94,05	91,35
161	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5%	97,55	95,05	87,80	85,55
162	» » » » Tridentina 4%	90,50	88,50	81,45	79,65
163	» » » » » 5%	94,00	91,50	84,60	82,35
164	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5%	96,35	93,85	86,72	84,47
165	» » » Credito Fondiario 5%	91,30	88,80	82,17	79,92
166	» » di Gorizia 5% I serie	96,70	94,20	87,03	84,78
167	» » » 5% II »	97,85	95,35	88,07	85,82
168	Credito Fondiario (già Cr. Fond. Sardo) 5%	92,45	89,95	83,21	80,96
169	» » (» » » ») OO.PP. 5% I serie	91,80	89,30	82,62	80,37
170	Credito Industriale Sardo 5,50% (1962-1977)	95,80	93,05	86,22	83,75
171	» » » 5,50% (1963-1978)	94,70	91,95	85,23	82,76
172	» » » 6% (1964-1979)	100,55	97,55	90,50	87,80
173	» » » 6% (1965-1980) I emissione	98,80	95,80	88,92	86,22
174	» » » 6% (1965-1980) II »	98,70	95,70	88,83	86,13
175	» » » 6% (1966-1981)	98,70	95,70	88,83	86,13
176	Banca Nazionale del Lavoro - Credito Fondiario 4%	96,35	94,35	86,72	84,92
177	» » » » » 5%	92,85	90,35	83,57	81,32
178	» » » Cred. Alb. e Tur. 5%	92,50	90,00	83,25	81,00
179	» » » Sez. Op. Pub. 5%	90,70	88,20	81,63	79,38
180	Banco di Sicilia 4%	90,00	88,00	81,00	79,20
181	» » 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
182	» » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
183	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	100,05	97,05	90,05	87,35
184	» » » 6% (IRFIS) 1966-1981 serie F	98,60	95,60	88,74	86,04
185	Banco di Napoli 4%	93,55	91,55	84,20	82,40
186	» » 5%	93,25	90,75	83,93	81,68
187	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde - Milano 3,50%	87,75	86,00	78,98	77,40
188	» » » » » » 4%	91,25	89,25	82,13	80,33
189	» » » » » » 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
190	» » » » » » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
191	» » di Bologna 3,50%	87,75	86,00	78,98	77,40
192	» » » 4%	90,75	88,75	81,68	79,88
193	» » » 5%	97,70	95,20	87,93	85,68
194	» » » 5% OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
195	Monte dei Paschi di Siena 3,50%	84,25	82,50	75,83	74,25
196	» » » 4%	88,00	86,00	79,20	77,40
197	» » » 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
198	» » » 5% OO. PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
199	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 3,50%	94,60	92,85	85,14	83,57

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1967 valevole per il 2° semestre 1967**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
200	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
201	» » » » 5 % OO.PP.	99,00	96,50	89,10	86,85
202	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	95,00	92,25	85,50	83,03
203	» » » » » 6 % trentennale s. o. . . .	100,15	97,15	90,14	87,44
204	» » » » » 6 % ventennale s. o. . . .	100,15	97,15	90,14	87,44
205	» » » » » 5,50 % 1946 Edison II emiss.	96,00	93,25	86,40	83,93
206	» » » » » 6 % 1951 Edison s.s. . . .	102,40	99,40	92,16	89,46
207	» » » » » 6 % 1955 » s.s. . . .	100,85	97,85	90,77	88,07
208	» » » » » 6 % 1956 » s.s. . . .	100,90	97,90	90,81	88,11
209	» » » » » 6 % s.s. Montecatini . . .	100,85	97,85	90,77	88,07
210	» » » » » 6 % s.s. Export	99,20	96,20	89,28	86,58
211	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. III emissione 1965-1980 . .	100,40	97,40	90,36	87,66
212	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. IV emissione 1965-1980 . .	100,85	97,85	90,77	88,07
213	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. V emissione 1966-1981 . .	100,25	97,25	90,23	87,53
214	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	92,50	90,75	83,25	81,68
215	» » » » 4,75 %	100,57	98,20	90,52	88,38
216	» » » » 5 %	95,00	92,50	85,50	83,25
217	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - Serie B 5 % 1941	95,90	93,40	86,31	84,06
218	» » » » » Serie C 5 % 1948	94,15	91,65	84,74	82,49
219	» » » » » Serie D 5 % 1953	93,40	90,90	84,06	81,81
220	» » » » » Serie F 5 % 1963	93,70	91,20	84,33	82,08
221	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XII emissione)	102,90	99,90	92,61	89,91
222	» » » 6 % (XVIII »)	101,45	98,45	91,31	88,61
223	» » » 6 % (XIX » Credito Navale) .	102,75	99,75	92,48	89,78
224	» » » 6 % (XX »)	101,30	98,30	91,17	88,47
225	» » » 5 % (XXI »)	96,45	93,95	86,81	84,56
226	» » » 5 % (XXII »)	92,85	90,35	83,57	81,32
227	» » » 5 % (XXIII »)	92,00	89,50	82,80	80,55
228	» » » 5,50 % (XXIV »)	95,05	92,30	85,55	83,07
229	» » » 6 % (XXV »)	98,50	95,50	88,65	85,95
230	» » » 6 % Credito Navale (Sez. Aut. IMI) 1963-80	99,45	96,45	89,51	86,81
231	» » » 6 % Serie speciale 1964	102,40	99,40	92,16	89,46

(7505)

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 1967, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 134, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dal dottor Paolo Ventriglia in data 19 febbraio 1964 per l'annullamento del decreto di espropriazione n. 33805, Div. IV, del 12 aprile 1963, emesso dal prefetto di Caserta in favore della Cassa per il Mezzogiorno, è stato respinto in quanto privo di fondamento.

(8193)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Coluss Luigi;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grado e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per la esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Coluss Luigi nato a Grado, addì 6 giugno 1914, residente a Grado, via A. Manzoni 17/1 è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Coluss » in « Colussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai componenti la famiglia del dichiedente, così composta:

1) Bertoli Lucia in Coluss, nata a Grado il 17 maggio 1917, moglie;
2) Coluss Lucia Rita, nata a Grado il 25 maggio 1939, figlia;
3) Coluss Arduino, nato a Grado l'8 agosto 1946, figlio;

Gorizia, addì 21 luglio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(8278)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami a ventitre posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione 29 luglio 1966, n. 57, del Consiglio di amministrazione con la quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a ventitre posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo;

Vista la propria determinazione 29 settembre 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 27 ottobre 1966, n. 268, concernente il bando relativo al concorso medesimo;

Considerato che il periodo di tempo trascorso dalla pubblicazione di detto bando di concorso, induce a ritenere che i candidati i quali hanno presentato domanda di partecipazione al concorso medesimo, si presentino alle prove in numero tale da non consentire all'Amministrazione di operare una migliore scelta;

Ritenuto che, a tal fine, sia opportuno riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che trattasi;

Delibera

di riaprire, per un periodo di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami a ventitre posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 27 ottobre 1966, n. 268.

Roma, addì 21 luglio 1967

Il presidente: PASTORINO

(8330)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro aggiunto alla Commissione esaminatrice del compartimento di Venezia per la prova facoltativa di lingua tedesca, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, di cui sessanta riservati a detta sede.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1967, Ufficio riscontro ferrovie, registro n. 51, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato da espletarsi presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1 in data 20 marzo 1967 e successive modifiche, relativa alla nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Vista la deliberazione n. 32/P.2.1.1. in data 29 maggio 1967, e successive modifiche, con cui sono state nominate le Sottocommissioni compartimentali per l'espletamento del concorso stesso;

Delibera:

Il segretario superiore Marzari dott. Francesco della Divisione commerciale e del traffico è nominato membro aggiunto della Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca, in sostituzione dell'interprete principale Pizzin rag. Luciano, impossibilitato ad assolvere l'incarico per sopravvenuta malattia.

Roma, addì 5 luglio 1967

Il direttore generale: FIENGA

(8306)

Nomina di un membro aggiunto alla Commissione esaminatrice per le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco), nel pubblico concorso per esami e per titoli a sedici posti di ispettore in prova medico-chirurgo, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1967, n. 4662.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1967, n. 4662, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1967, Ufficio riscontro ferrovie, registro n. 51, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a sedici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della relativa professione;

Vista la propria deliberazione n. 33/P.2.1.1. in data 31 maggio 1967, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso stesso;

Delibera:

L'ispettore principale Maurizi dott. Fernando del Servizio commerciale e del traffico è nominato membro aggiunto della Commissione esaminatrice per il concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Roma, addì 13 luglio 1967

Il direttore generale: FIENGA

(8307)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.